



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

Determinazione Dirigenziale	
N. 13/ 61	di data 30/03/22

Oggetto: CANONE UNICO PATRIMONIALE. OCCUPAZIONI PERMANENTI CON CAVI E CONDUOTTE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ. RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA TARIFFA UNITARIA, PER L'ANNO 2022, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 831 LEGGE 27.12.2019 N. 160 E SS.MM.II.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

visto l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, a decorrere dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui a tale comma e ai commi da 817 a 836, è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province (cd. "canone unico patrimoniale");

visto inoltre l'art. 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (cd. canone mercatale);

richiamata la deliberazione consiliare 14.04.2021, n. 42, con la quale, in attuazione delle sopracitate disposizioni normative, è stato approvato il *Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale*, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

richiamata inoltre la deliberazione consiliare 11.11.2021, n. 158, con la quale il citato *Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale* è stato modificato;

visto l'art. 70 comma 1 del medesimo *Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale*, ai sensi del quale tale Regolamento entra in vigore a seguito dell'esecutività del relativo provvedimento di approvazione e le relative norme hanno efficacia dal 1 gennaio 2021;

visto, in particolare, l'art. 1 comma 831 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ai sensi del quale, per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri

pagina 1/3

servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per una tariffa forfetaria che, per i "Comuni oltre 20.000 abitanti" è pari ad euro 1;

visto, inoltre, che il medesimo comma 831 dispone, tra le altre cose, che la tariffa sia rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

accertato che l'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre 2021 è pari a +3,8% e che pertanto la citata tariffa di euro 1 viene aggiornata, per l'anno 2022, ad euro 1,04;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale di data 30.12.2020 n. 87/2020/05 - prot. 306169, di conferimento della responsabilità della direzione del Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali,

d e t e r m i n a

1. di aggiornare, per le ragioni indicate in premessa, la tariffa del canone unico patrimoniale

relativa alle occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità di cui all'art. 1 comma 831 della legge 29 dicembre 2019, n. 160 e ss.mm.ii., per l'anno 2022, in misura pari ad euro 1,04.

Allegati in formato elettronico
//

Allegati in formato cartaceo
//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 30/03/22



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

Determinazione Dirigenziale	
N. 13/ 61	di data 30/03/22

Oggetto: CANONE UNICO PATRIMONIALE. OCCUPAZIONI PERMANENTI CON CAVI E CONDUITTURE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ. RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA TARIFFA UNITARIA, PER L'ANNO 2022, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 831 LEGGE 27.12.2019 N. 160 E SS.MM.II.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 8 aprile 2022